

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ATS Brescia

*Agenzia di Tutela della Salute di Brescia*

*Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia*

Tel. 030.38381 Fax 030.3838233 - [www.ats-brescia.it](http://www.ats-brescia.it)

Posta certificata: [protocollo@pec.ats-brescia.it](mailto:protocollo@pec.ats-brescia.it)

Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980

DECRETO n. 656

del 08/11/2022

Cl.: 1.1.02

OGGETTO: Approvazione schema di contratto di scopo per la proroga dell'attività del reparto di degenze subacute per l'emergenza COVID-19 presso l'Ente Il Gabbiano Società Cooperativa Sociale Onlus e relativa contrattualizzazione dal 09.11.2022 al 08.12.2022.

**II DIRETTORE GENERALE - Dott. Claudio Vito Sileo  
nominato con D.G.R. XI/1058 del 17.12.2018**

Acquisiti i **pareri** del  
DIRETTORE SANITARIO  
del  
DIRETTORE SOCIOSANITARIO  
e del  
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini

Dott.ssa Jolanda Bisceglia

Dott.ssa Sara Cagliani



---

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il Decreto Legislativo del 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, avente ad oggetto il riordino del Servizio Sanitario Nazionale;

Vista la Legge Regionale n. 33 del 30.12.2009 "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità" e successive modifiche e integrazioni;

Richiamate le DD.G.R. n. IX/1479/2011, n. IX/2946/2012 e n. X/1185/2013 e s.m.i. nelle parti riguardanti le attività di cure subacute;

Richiamata la normativa nazionale in materia di emergenza epidemiologica da COVID-19;

Richiamati tutti i provvedimenti che la Giunta Regionale ha adottato per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 e, in particolare la D.G.R. n. XI/5829 del 29.12.2021 con cui, fra l'altro, è stata approvata la riattivazione della rete di offerta di degenze subacute e di assistenza extraospedaliera e, in particolare, la degenza subacuta a favore di pazienti COVID positivi che non necessitano di assistenza in degenza ordinaria per acuti;

Vista la nota regionale prot. n. G1.2022.0028580 del 07.07.2022, che aggiorna le indicazioni operative per la gestione ospedaliera dei casi Covid-19 rispetto alla fase pandemica in corso, prevedendo che le ATS, in base ai contesti locali, possano procedere alla contrattualizzazione dei posti letto sub-acuti aggiuntivi, anche quali posti letto non COVID-19, con contratti di scopo della durata di 30 giorni, con decorrenza dalla sottoscrizione, eventualmente rinnovabili in base al fabbisogno;

Valutato che la riattivazione di posti letto sub-acuti aggiuntivi risponde all'esigenza di garantire il turnover dei posti letto di area medica, consentendo nuovi ingressi dal Pronto Soccorso e riducendo i fenomeni di sovraffollamento;

Preso atto della confermata necessità, nell'ambito della gestione pandemia COVID-19 tuttora in corso, anche a conclusione del dichiarato stato di emergenza, di ampliare la disponibilità di posti letto di degenza subacuta a favore sia di pazienti COVID positivi, che COVID negativi che non necessitano di assistenza in degenza ordinaria;

Preso atto che l'Ente Il Gabbiano Società Cooperativa Sociale Onlus ha comunicato, con note prot. n. 906/G del 12.07.2022 (atti ATS n. 0075433/2022) e prot. n. 1004/G del 05.08.2022 (atti ATS n. 0082922/22), la propria disponibilità alla riattivazione del reparto di subacuti per l'emergenza COVID-19, sito in Pontevecchio (BS) via Gorno Ruffoni n. 18, con capacità ricettiva complessiva di 20 posti letto;

Richiamato il Decreto del Direttore Generale n. 593 del 11.10.2022 con cui è stato approvato lo schema di contratto di scopo per la riattivazione del reparto di degenze subacute per l'emergenza COVID-19 presso l'Ente Il Gabbiano Società Cooperativa Sociale Onlus e relativa contrattualizzazione con decorrenza dal 10.10.2022 al 08.11.2022;

Dato atto che in data 11.10.2022 è stato sottoscritto con l'Ente erogatore Il Gabbiano Società Cooperativa Sociale Onlus il contratto di scopo Rep. 846/2022 per la riattivazione di degenze subacute a favore di pazienti COVID positivi ricoverati che non necessitano di assistenza in degenza ordinaria;

Visto che l'Ente Il Gabbiano Società Cooperativa Sociale Onlus ha comunicato, con nota del 07.11.2022 (atti ATS prot. 0115993/2022) la disponibilità a proseguire l'attività del reparto suddetto;

Valutato che il budget necessario a garantire il funzionamento delle degenze subacute riattivate presso l'Ente Il Gabbiano Società Cooperativa Sociale Onlus, alle vigenti tariffe, nei limiti delle risorse relative all'integrazione degli stanziamenti per i ricoveri che saranno resi disponibili, è quantificabile in € 114.000,00, importo massimo stimato per 20 posti letto di degenza subacuta per 30 giorni, attivata dal 09.11.2022 al 08.12.2022 ed eventualmente prorogabile;



Ritenuto di approvare lo schema di contratto di scopo di cui all'allegato A, composto da n. 4 pagine, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per la proroga dell'attività del reparto di degenze subacute per l'emergenza COVID-19, con capacità ricettiva complessiva di 20 posti letto, a favore sia di pazienti COVID positivi, che COVID negativi che non necessitano di assistenza in degenza ordinaria, ai fini della sottoscrizione con l'Ente interessato, con importo massimo pari ad € 114.000,00, per il periodo dal 09.11.2022 al 08.12.2022, prorogabili con successivo decreto nei limiti delle risorse relative all'integrazione degli stanziamenti per i ricoveri che saranno resi disponibili;

Vista l'istruttoria tecnica condotta dalla SC Programmazione e Acquisto delle Prestazioni Sanitarie e Sociosanitarie;

Vista la proposta del Direttore del Dipartimento per la Programmazione, Accreditamento e Acquisto delle Prestazioni Sanitarie e Sociosanitarie, Dott. Luca Maria Bassoli che attesta altresì, in qualità di Responsabile del procedimento, la regolarità tecnica del presente provvedimento;

Vista l'attestazione del Direttore della SC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità, Dott.ssa Lara Corini, in ordine alla regolarità contabile;

Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini, del Direttore Sociosanitario, Dott.ssa Jolanda Bisceglia e del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Sara Cagliani che attesta, altresì, la legittimità del presente atto;

#### D E C R E T A

per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate:

- a) di approvare lo schema di contratto di scopo di cui all'allegato A, composto da n. 4 pagine, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, da sottoscrivere con l'Ente Il Gabbiano Società Cooperativa Sociale Onlus, per la proroga del reparto di degenze subacute per l'emergenza COVID-19, con capacità ricettiva complessiva di 20 posti letto, a favore sia di pazienti COVID positivi, che COVID negativi che non necessitano di assistenza in degenza ordinaria, ai sensi della D.G.R. n. XI/5829/2021 e della nota regionale prot. n. G1.2022.0028580 del 07.07.2022;
- b) di quantificare l'incremento massimo di budget necessario a garantire il funzionamento delle degenze subacute dal 09.11.2022 al 08.12.2022 presso il suddetto Ente, alle vigenti tariffe, in € 114.000,00 stimato per 20 posti letto di degenza subacuta attivata ed eventualmente prorogabile con successivo decreto nei limiti delle risorse relative all'integrazione degli stanziamenti per i ricoveri che saranno resi disponibili;
- c) di procedere alla sottoscrizione del contratto di scopo di cui all'allegato A, composto da n. 4 pagine, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con l'Ente Il Gabbiano Società Cooperativa Sociale Onlus alle suddette condizioni;
- d) di dare atto che i costi derivanti dal presente provvedimento pari a € 114.000,00 trovano riferimento nella contabilità dell'Agenzia bilancio Sanitario - gestione Sanitaria anno 2022 al conto "Subacuti da privato" codice 4303375, centro di costo codice 10500050, al programma di spesa n. 16525/2022;
- e) di procedere, a cura del Dipartimento per la Programmazione Accreditamento, Acquisto delle Prestazioni Sanitarie e Socio Sanitarie, alla pubblicazione dei contenuti del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web dell'Agenzia, in conformità al D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. e al PTPC vigente;



- f) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell'art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. e dell'art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009;
- g) di disporre, a cura della SC Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo online – sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e comunitari in materia di protezione dei dati personali.

Firmato digitalmente dal Direttore Generale  
Dott. Claudio Vito Sileo

**PROROGA DEL CONTRATTO DI SCOPO (REP. N. 846/2022) TRA L'ATS DI BRESCIA E L'ENTE IL GABBIANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER LA RIATTIVAZIONE DEL REPARTO DI DEGENZE SUBACUTE PER L'EMERGENZA COVID-19 AI SENSI DELLA D.G.R. N. XI/5829/2021 E DELLA NOTA REGIONALE PROT. N. G1.2022.0028580 DEL 07.07.2022**

Tra

l'Agenzia di Tutela della Salute di Brescia (di seguito ATS), con sede legale nel Comune di Brescia in Viale Duca degli Abruzzi n. 15, C.F. e P.IVA 03775430980, nella persona del Direttore Generale, Dott. Claudio Vito Sileo, nato a Bergamo il ...*omissis*..., domiciliato per la carica presso la sede della ATS

e

l'Ente Il Gabbiano Società Cooperativa Sociale Onlus, cod. budget 326000566 con sede legale in Pontevedo (BS), Via Abate Cremonesini n. 6/8, - C.F. 03043390172 - P.IVA 00722770989, per il Centro di Cure Il Gabbiano, sito in Pontevedo (BS), Via Gorno Ruffoni n.18, nella persona di Giacomo Bazzoni, nato a Pontevedo (BS) il ...*omissis*..., C.F. ...*omissis*..., in qualità di legale rappresentante

**Richiamati:**

- le D.D.G.R. n. IX/1479/2011, n. IX/2946/2012 e n. X/1185/2013 e s.m.i. nelle parti riguardanti le attività di cure subacute;
- la D.G.R. n. XI/3525 del 05.08.2020 "Adozione del Piano di Potenziamento e Riorganizzazione della Rete di Assistenza, in attuazione dell'art. 1 del DL n.34 del 19 maggio 2020 convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77";
- la D.G.R. n. XI/3681 del 15.10.2020 "Ulteriori determinazioni per la gestione di pazienti COVID-19";
- la D.G.R. n. XI/3913 del 25.11.2020 "Aggiornamento agli atti di indirizzo ex D.D.G.R. n. XI/3226 del 09/06/2020 e n. XI/3524 del 05/08/2020 – Ulteriori indicazioni per la gestione dei pazienti COVID-19 nella rete territoriale";
- il D.L. n. 221 del 24.12.2021 "Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19" che prevede la proroga dello stato di emergenza nazionale e delle misure per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 fino al 31 marzo 2022;
- la D.G.R. n. XI/5829 del 29.12.2021 "Ulteriori determinazioni per la gestione dei pazienti COVID - 19 - Attivazione delle degenze subacute e della rete di assistenza extraospedaliera" con cui, fra l'altro, è stata approvata la riattivazione della rete di offerta di degenze subacute e di assistenza extraospedaliera e, in particolare, la degenza subacuta a favore di pazienti COVID positivi che non necessitano di assistenza in degenza ordinaria per acuti, con disposizioni in vigore fino al 31.03.2022, salvo ulteriori proroghe che si rendessero necessarie a seguito dell'evoluzione pandemica;

**Dato atto** che in data 10.02.2022 è stato sottoscritto tra le parti l'addendum al contratto Rep. 629/2021 (Rep. 115/2022) ai sensi della suddetta D.G.R. per l'attivazione di degenze subacute a favore di pazienti COVID positivi con validità dal 17.01.2022 al 31.03.2022;

**Preso atto** che, nel quadro della cornice programmatica definita con D.G.R. n. XI/5941 del 07.02.2022 "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sanitario e sociosanitario per l'esercizio 2021 – quadro economico programmatico" e D.G.R. n. XI/6387 del 16.05.2022 "Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l'anno 2022", tra l'ATS e l'Ente Il Gabbiano Società Cooperativa Sociale Onlus sono stati stipulati, in data 29.06.2022, i contratti annuali (Rep. 374/2022 e Rep. 479/2022), rispettivamente per le prestazioni di psichiatria e sociosanitarie ADI, CDD, CSS, Cure Palliative Residenziali e Domiciliari;

**Vista** la nota regionale prot. n. G1.2022.0028580 del 07.07.2022, che aggiorna le indicazioni operative per la gestione ospedaliera dei casi Covid-19 rispetto alla fase pandemica in corso, prevedendo che:

- l'ATS possa contrattualizzare una quota aggiuntiva di posti letto subacuti fino al massimo del 20% in più dei posti letto attualmente attivi e contrattualizzati nel proprio territorio;
- l'ATS, in base ai contesti locali, possa procedere alla contrattualizzazione dei posti letto sub-acuti aggiuntivi, anche quali posti letto non COVID-19, con contratti di scopo della durata di 30 giorni, con decorrenza dalla sottoscrizione, eventualmente rinnovabili in base al fabbisogno;
- il reclutamento possa avvenire anche tramite il coinvolgimento diretto degli erogatori già a contratto o con precedente contratto di scopo, sentita la loro disponibilità

**Richiamata** la nota di ATS prot. 0074470 del 08.07.2022 con la quale si è richiesto a tutte le strutture del territorio di comunicare la disponibilità ad attivare tali degenze nel più breve tempo possibile;

**Preso atto** che l'Ente Il Gabbiano Società Cooperativa Sociale Onlus ha comunicato, con note prot. n. 906/G del 12.07.2022 (atti ATS n. 0075433/2022) e prot. n. 1004/G del 05.08.2022 (atti ATS n. 0082922/22), la propria disponibilità alla riattivazione del reparto di subacuti per l'emergenza COVID-19, sito in Pontevico (BS) via Gorno Ruffoni n. 18, con capacità ricettiva complessiva di 20 posti letto;

**Considerato** che il reparto in questione è già stato autorizzato all'attivazione temporanea durante l'emergenza COVID-19 ed ha operato sia nel corso del 2021 che nel corrente anno, dal 17.01.2022 al 31.03.2022;

**Richiamata** la nota di ATS prot. n. 0091381 del 07.09.2022 inviata alla Direzione Generale Welfare con la quale veniva richiesta conferma dell'applicabilità delle indicazioni della citata nota regionale protocollo G1.2022.0028580 del 07.07.2022 anche per i mesi a venire e il relativo riscontro, prot. G1.2022.0035448 del 07.09.2022, che ha confermato l'indicazione della validità per l'esercizio in corso, ossia fino al 31.12.2022;

**Visti:**

- la nota ATS del 08.09.2022 (prot. n. 0091901/2022) che, prendendo atto della disponibilità dell'Ente Il Gabbiano Società Cooperativa Sociale Onlus alla riattivazione del reparto di degenze subacute per l'emergenza COVID-19, con capacità ricettiva complessiva di 20 posti letto da destinarsi anche a pazienti non COVID positivi, confermando, sentiti i competenti uffici regionali, la possibilità di sottoscrivere un contratto di scopo secondo quanto previsto dalla nota regionale prot. n. G1.2022.0028580 del 07.07.2022;
- il riscontro dell'Ente pervenuto all'Agenzia in data 21.09.2022 (atti ATS prot. n. 0097032/2022) con cui è stata comunicata l'effettiva riapertura del reparto destinato a pazienti subacuti attualmente non COVID-19 positivi a partire dal 10.10.2022;

**Richiamato** il Decreto del Direttore Generale n. 593 del 11.10.2022 con cui è stato approvato lo schema di contratto di scopo per la riattivazione del reparto di degenze subacute per l'emergenza COVID-19 presso l'Ente Il Gabbiano Società Cooperativa Sociale Onlus e relativa contrattualizzazione con decorrenza dal 10.10.2022 al 08.11.2022;

**Dato atto** che in data 11.10.2022 è stato sottoscritto con l'Ente erogatore Il Gabbiano Società Cooperativa Sociale Onlus il contratto di scopo Rep. 846/2022 per la riattivazione di degenze subacute a favore di pazienti COVID positivi ricoverati che non necessitano di assistenza in degenza ordinaria;

**Visto** che l'Ente Il Gabbiano Società Cooperativa Sociale Onlus ha comunicato, con comunicazione del 07.11.2022 (atti ATS n. 0115993/2022) la disponibilità a proseguire l'attività del reparto suddetto;

**Precisato** che costituisce motivo di esclusione per la sottoscrizione del presente contratto una sentenza penale di condanna anche non definitiva a carico del Legale Rappresentante e, ove esistenti, dei componenti dell'organo di amministrazione, per i reati indicati all'articolo 80 comma 1 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.

**si conviene e si stipula quanto segue:**

#### **Art. 1 – Oggetto del contratto di scopo e ambito di applicazione**

Le presenti disposizioni prorogano quanto già definito con contratto di scopo Rep. 846/2022 fino al 08.12.2022, fatte salve eventuali ulteriori proroghe, relativamente ai rapporti giuridico economici tra l'ATS di Brescia e l'Ente Il Gabbiano Società Cooperativa Sociale Onlus per l'attività connessa al reparto di degenze subacute per l'emergenza COVID-19, con capacità ricettiva complessiva di 20 posti letto, a favore sia di pazienti COVID positivi, che COVID negativi che non necessitano di assistenza in degenza ordinaria, ai sensi della D.G.R. n.

XI/5829/2021 e della nota regionale prot. n. G1.2022.0028580 del 07.07.2022, transitoriamente riattivato presso la struttura Centro di Cure Il Gabbiano, sita in Pontevico (BS), Via Gorno Ruffoni n.18.

L'ampliamento temporaneo del contingente di posti è attivato nel rispetto dei requisiti e dei criteri di accesso definiti nelle DD.G.R. richiamate in premessa alle quali le parti rinviano integralmente per tutto quanto non previsto nel presente contratto.

L'Ente Il Gabbiano Società Cooperativa Sociale Onlus si impegna, per tutto il periodo di gestione dei posti di degenza subacuta, ad utilizzare tali posti collaborando nella gestione della presa in carico dei pazienti e facendosi carico degli eventuali ricoveri in ospedale che si dovessero rendere necessari.

### **Art. 2 - Valorizzazione delle attività**

L'assegnazione di risorse per le degenze subacute attivate a favore dei pazienti COVID-19 positivi e non COVID-19 che non necessitano di assistenza in degenza ordinaria è fissata nei limiti delle risorse che saranno disponibili nell'ambito dell'assegnazione regionale e, comunque, entro l'importo massimo stimato di **€ 114.000,00** con tariffa giornaliera corrispondente a quanto previsto dalla normativa vigente.

Detto importo verrà riconosciuto a consuntivo sulla base delle prestazioni effettivamente erogate al netto dei controlli.

L'ATS si impegna a saldare i corrispettivi delle prestazioni rese nei tempi previsti dai provvedimenti regionali, sulla base dei dati validati e comunicati da Regione Lombardia con verifica da parte dell'ATS.

L'avvenuto saldo non pregiudica la ripetizione delle somme che, sulla base dei controlli sull'attività erogata nel periodo di competenza ai sensi del presente contratto, risultassero non dovute o dovute in parte.

### **Art. 3 – Ulteriori obblighi dell'erogatore**

Il soggetto erogatore, nell'esecuzione del servizio, si impegna a rispettare integralmente gli obblighi già espressi dai vigenti contratti annuali, con particolare riferimento all'art. 2, oltre a quanto previsto dalle DD.G.R. sopra richiamate e relativi allegati.

La rendicontazione dell'attività di ricovero delle degenze subacute per l'emergenza COVID-19, sarà effettuata attraverso specifico flusso come definito dalla DG Welfare.

Il soggetto erogatore si impegna ad aggiornare tempestivamente l'ATS di Brescia su eventuali criticità nell'attuazione del servizio.

### **Art. 4 - Controllo sull'applicazione dei contenuti del contratto di scopo**

L'Ente è tenuto a consentire l'accesso alla struttura da parte dei funzionari dell'ATS per lo svolgimento di attività di vigilanza e controllo, secondo quanto previsto dalle leggi e regolamenti vigenti.

Le Parti concordano di finalizzare le attività dei Nuclei Operativi di Controllo dell'ATS di Brescia, oltre che allo svolgimento dei compiti istituzionali indicati nella normativa regionale, anche a verifiche concernenti la corretta applicazione dei contenuti del presente contratto.

Le Parti concordano, inoltre, che le eventuali minori valorizzazioni derivanti dall'esito dei controlli, al termine del processo di validazione delle contestazioni, incideranno sul valore lordo della produzione delle prestazioni sanitarie erogate nel periodo di validità del presente contratto.

### **Art. 5 - Codice di Comportamento e Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione**

L'Ente gestore si impegna al rispetto delle disposizioni di cui al Codice di Comportamento dell'ATS di Brescia nonché del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione vigente, come pubblicati sul sito dell'ATS di Brescia.

Le Parti, in riferimento alle disposizioni contenute nei sopra richiamati documenti si impegnano reciprocamente a dare evidenza del sussistere e dell'insorgere di eventuali situazioni di conflitto di interessi di cui abbiano diretta conoscenza.

### **Art. 6 - Privacy**

Le parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali in relazione ad adempimenti connessi al rapporto contrattuale, nel rispetto dei principi generali di cui all' art. 5 del Reg. UE n. 679/2016 (Regolamento) applicabili al trattamento di dati personali, per ciascun trattamento di propria competenza, e delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n.196/2003 e ss.mm.ii.

#### **Art. 7 - Validità e imposta di bollo**

La presente proroga del contratto di scopo Rep. n. 846/2022 ha validità fino all'08.12.2022, fatte salve eventuali proroghe con successivo decreto del Direttore Generale dell'ATS di Brescia nei limiti delle risorse relative all'integrazione degli stanziamenti per i ricoveri che saranno resi disponibili.

La presente scrittura privata è soggetta all'imposta di bollo fin dall'origine, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 – Allegato A – Tariffa parte I – articolo 2 secondo le modalità di cui al Decreto D.G. n. 559/17.

#### **Art. 8 - Clausola di salvaguardia**

Con la sottoscrizione del presente contratto, il soggetto erogatore accetta espressamente, completamente ed incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti regionali in materia.

Le Parti sono consapevoli che il presente contratto non può essere soggetto a condizioni o riserve relative al sistema di finanziamento, dei controlli e delle sanzioni.

#### **Art.9 - Clausola di manleva**

Il soggetto erogatore assume ogni responsabilità per qualsiasi danno causato da propria omissione, negligenza o altra inadempienza nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente addendum contrattuale e si obbliga ad esonerare il SSN da eventuali pretese risarcitorie di terzi nei confronti di questo avanzate a causa di fatti, omissioni o eventi derivanti dall'esecuzione del contratto, nel limite massimo di € 2.000.000,00 per sinistro.

#### **Art. 10 – Clausola di rinvio**

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto di scopo, si rinvia ai precedenti sottoscritti tra le parti Rep. 374/2022, 479/2022 e 846/2022 e alle disposizioni del Codice Civile.

Letto confermato e sottoscritto digitalmente

PER L'ATS BRESCIA  
IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Claudio Vito Sileo

PER L'ENTE IL GABBIANO S.C.S. ONLUS  
IL LEGALE RAPPRESENTANTE  
Sig. Giacomo Bazzoni